

Newsalert

Dipartimento di Diritto del lavoro

Corte di Giustizia UE: gli Stati Membri devono prevedere l'obbligo per i datori di lavoro di adottare un sistema di registrazione dell'orario giornaliero

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa il 14 maggio 2019 (causa C-55/18, *Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE*), ha statuito l'obbligo per gli Stati Membri di prevedere che i datori di lavoro adottino un sistema di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Più nello specifico, la Corte di Giustizia ha rilevato che la normativa spagnola che non prevede un obbligo di registrazione "oggettivo, affidabile e accessibile" delle ore di lavoro giornaliere e settimanali effettivamente svolte è in contrasto con le direttive in materia di orario di lavoro (Direttiva 2003/88/CE) e di sicurezza e salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE).

La predetta sentenza potrà avere ricadute anche sui datori di lavoro italiani, posto che il nostro ordinamento non prevede attualmente un obbligo di registrazione degli orari in entrata ed in uscita, ma unicamente l'onere di computare a parte il lavoro straordinario (art. 5, comma 5, d.lgs. 66/2003) e di indicare nel libro unico del lavoro il numero complessivo delle ore di lavoro giornaliero e di straordinario effettuato da ciascun dipendente, oltre che delle assenze, ferie e riposi (art. 39, comma 2, d.l. 112/2018 convertito con modificazioni in l. 133/2008).

Occorrerà, dunque, valutare con attenzione l'opportunità di introdurre in azienda sistemi di registrazione dell'orario di lavoro e l'obbligo dei lavoratori di registrare puntualmente la presenza in entrata e in uscita.

I partner del nostro studio sono a disposizione per valutare gli eventuali impatti sulle aziende derivanti da tale pronuncia.

Contatti

Emanuele Barberis

Partner - Chiomenti
Diritto del Lavoro
T. +39 02 7215 7448
emanuele.barberis@chiomenti.net

Annalisa Reale

Partner - Chiomenti
Diritto del Lavoro
T. +39 02 7215 7455
annalisa.reale@chiomenti.net